

Penale 01 Luglio 2021

Non c'è riciclaggio se le somme rientrate in Italia non sono riconducibili nell'alveo del periodo d'imposta accertato dal Fisco

di Giuseppe Ciminiello e Carlo Jr Ciminiello*

In breve

Assolto dal reato di riciclaggio il contribuente che rimpatria il denaro frutto di evasione se il Fisco non prova che la somma rientrata in Italia si riferisce ad uno specifico anno d'imposta

Affinché si integri il reato presupposto della dichiarazione fiscale infedele, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che sono stati prodotti nel periodo d'imposta accertato i proventi evasi, ma rimpatriati dal contribuente. È quanto, in estrema sintesi, sancito dalla Suprema **Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 19849/2021**.

La vicenda

La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del primo giudice che condannava il contribuente per riciclaggio ex art. 648-bis, reo di aver trasferito il denaro frutto del reato contestato di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000 su un conto estero, compiendo quindi, secondo l'accusa, operazioni che di fatto erano tese ad ostacolare l'**identificazione della provenienza delittuosa delle somme**.

L'imputato ricorreva così in Cassazione, che ribaltava l'esito del precedente giudizio.

Il reato in questione

Il reato di riciclaggio/autoriciclaggio si realizza con la condotta diretta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza (delittuosa) del denaro, dei beni o delle altre utilità, di guisa che la determinazione della condotta punibile è circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé, esprimano un **contenuto decettivo**, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Sul delicato **rapporto fra reato fiscale presupposto e reato di riciclaggio**, il legislatore ha con l'**art. 170 c.p.** previsto un **intenzionale scoordinamento fra gli stessi** per cui, quando il reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato, con l'effetto deteriore che tutte le cause di estinzione che dovessero intervenire sul reato basico, v. prescrizione o non punibilità, non si trasferiscono ex se su quello più grave di riciclaggio.

Discorso ovviamente differente se il **reato presupposto risulta ab origine del tutto inesistente** perché non adeguatamente provato come nel caso esaminato dalla Corte.

Assenza di prova

In particolare, nel caso concreto, secondo il ricorrente, non era in alcun modo stato provato che i fondi presenti sul conto estero costituissero un reddito prodotto specificatamente nell'anno di imposta oggetto della verifica, potendo per converso rappresentare una "qualsivoglia" somma dal contribuente accumulata negli anni e/o comunque in anni diversi.

La decisione della Suprema Corte

Accogliendo la doglianza del ricorrente, la Corte ha sancito che il **reato di riciclaggio non sussiste qualora manchino i presupposti per la configurazione del reato di dichiarazione infedele**, nel caso in cui il contribuente ha provveduto a far rientrare il denaro, provento di evasione fiscale, in Italia avvalendosi del c.d. "scudo fiscale" ma senza alcuna prova da parte dell'AdE che gli importi si riferiscano all'anno controllato.

Secondo gli Ermellini, non sussisteva la prova della dichiarazione infedele (*reato presupposto del riciclaggio*) e non era stata dimostrata l'omessa dichiarazione dei redditi e l'evasione proprio in quel preciso periodo d'imposta contestato.

I giudici hanno quindi ritenuta **erronea la tesi secondo cui l'importo detenuto dal ricorrente fosse integralmente tassabile ai fini dell'imposta sui redditi per quell'anno** e che perciò, essendo state superate le soglie di punibilità previste dal citato articolo 4, fossero presenti gli elementi costitutivi del delitto presupposto del riciclaggio.

Pertanto, benché il denaro detenuto dal ricorrente fosse **frutto di evasione fiscale**, tanto che l'imputato era riuscito a far rientrare in Italia quel denaro beneficiando dello "**scudo fiscale**", ad ogni modo **non è stato provato il riferimento di tale importo ad uno o più specifici anni d'imposta**, con annessa conseguente impossibilità di calcolare il superamento delle soglie di punibilità previste ex lege.

In definitiva, il fatto non sussiste, in quanto non è stata dimostrata l'esistenza del delitto presupposto necessario affinché si configuri il conseguente reato di riciclaggio.

**A cura di Avv. Giuseppe Ciminiello, founding associate - Avv. Carlo Jr Ciminiello, counsel "Studio Legale di Consulenza Tributaria Ciminiello" in Bari*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati